

MERCATO A TERMINE DEL GAS NATURALE

Contesto normativo e modalità di partecipazione

Unità Legale e Regolazione

Milano, 18 giugno 2013

➤ **Contesto normativo**

- ✓ Art. 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
- ✓ Art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93
- ✓ Il nuovo modello di mercato
 - ❑ Deliberazione AEEG 525/2012/R/GAS del 6 dicembre 2012
 - ❑ Parere AEEG 4/2013/I/GAS del 10 gennaio 2013
 - ❑ Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013

➤ **Le modalità di partecipazione**

- ✓ ammissione al MGAS
- ✓ abilitazione ad operare sul MT-GAS per gli operatori ammessi al MGAS



Misure per l'efficienza del settore energetico

Art. 30 legge n. 99/09

La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.

ANNO 2010

- Il GME ha dato avvio alla Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (**P-GAS**) nell'ambito della quale:
 - ✓ a partire dal 10 maggio 2010, ai sensi del D.M. 18 marzo 2010, i soggetti importatori assolvono l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 40/07 (**Comparto Import**)
 - ✓ a partire dall'11 agosto 2010, in attuazione delle previsioni di cui al D.M. 6 agosto 2010, ha introdotto un secondo comparto nella piattaforma P-GAS, nell'ambito del quale i produttori di gas naturale (titolari delle concessioni di coltivazione) assolvono l'obbligo di offerta di cui all'articolo 11, comma 1, legge 40/2007 (**Comparto Aliquote**)
- in data 10 dicembre 2010, il GME ha avviato il **Mercato a pronti del gas naturale** nell'ambito del quale gli operatori possono acquistare e vendere quantitativi di gas riferiti a ciascun giorno-gas.

ANNO 2011

- Il GME ha dato avvio alla Piattaforma per il bilanciamento del gas naturale (**PB-GAS**), organizzata e gestita per conto di Snam Rete Gas ai sensi della Deliberazione ARG/gas 45/11


ANNO 2012

- a partire dal 7 maggio 2012, nel recepire le disposizioni di cui alla Deliberazione 67/2012/R/GAS dell'AEEG, il GME ha introdotto un terzo comparto della Piattaforma P-GAS (**Comparto ex d.lgs. 130/10**), onde consentire ai "soggetti investitori" l'offerta dei quantitativi di gas agli stessi resi disponibili dagli «stoccatore virtuali abbinati» nell'ambito del servizio di stoccaggio virtuale (così come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010 , n. 130)

Mercato a pronti del gas naturale

le regole di funzionamento del mercato a pronti sono contenute nel *Regolamento del mercato del gas*, approvato dal *Ministero dello Sviluppo Economico il 26 novembre 2010*, come s.m.i..


ATTUALE MODELLO DEL MGAS



Misure per l'efficienza del settore energetico

Art. 32, comma 2, D.lgs. n. 93/11

Il Gestore dei mercati energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (.....) assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale.



Il GME in data 19 ottobre 2012 con **DCO 4/2012** ha avviato un processo di consultazione pubblica sul modello di mercato a termine fisico del gas naturale

Deliberazione AEEG 525/2013/R/GAS

Condizioni regolatorie
atte a consentire al GME la
gestione del mercato a
termine del gas naturale

Parere AEEG al MSE sulla
proposta di Disciplina
del mercato del gas

.....**principalmente**

- ✓ *Il GME, in qualità di «operatore qualificato», registra, presso il PSV, al termine delle sessioni del MGP-GAS e del MI-GAS, anche per conto degli operatori, le posizioni nette risultanti dalle transazioni concluse sul MGAS*
- ✓ *Il saldo netto delle transazioni registrate dal GME in un giorno gas sia regolato come disequilibrio, di competenza del GME stesso, nell'ambito del sistema di bilanciamento*
- ✓ *Le modalità applicative delle previsioni di cui alla deliberazione 525/2013/R/GAS siano regolate tra il GME e Snam Rete gas attraverso apposita convenzione, approvata dall'AEEG*


Parere AEEG 4/2013/I/GAS

.....**principalmente**

- ✓ *Nell'ambito del sistema di garanzia del MGAS sia, altresì, prevista l'istituzione di un fondo presso Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nella titolarità di quest'ultima, alimentato attraverso il versamento di un contributo da parte degli operatori, materialmente riscosso dal GME, nella misura approvata dall'AEEG.*

NUOVA CONFIGURAZIONE DEL MGAS

..... *Completamento del disegno del mercato del gas*




NUOVO ASSETTO REGOLATORIO DEL MGAS

..... come prospettato nel DCO GME 4/2012

Regolamento del mercato del gas
Approvato dal MSE il 26 novembre 2010

regole di funzionamento del mercato a termine del gas



Decreto MSE 6 marzo 2013

- ✓ *Approvazione della proposta di Disciplina del mercato del gas naturale*
- ✓ *Iter modifiche «non sostanziali» → approvazione con decreto del MSE, sentita l'AEEG*

La data di avvio del mercato a termine del gas sarà determinata con successivo decreto del MSE



La Disciplina del mercato del gas acquisterà efficacia a partire dalla data di avvio del mercato a termine del gas

Possono partecipare al MT-GAS gli operatori ammessi al MGAS

1/4

.....*per i soggetti non ancora ammessi al MGAS*



Ai sensi dell'articolo 12 della Disciplina del mercato del gas, possono richiedere l'ammissione al mercato i soggetti :

- ✓ dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza
- ✓ che non siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione per:
 - il delitto di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
 - uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche
 - il delitto di frode informatica
 - per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
 - per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74

Procedura ammissione al MGAS

2/4



Il soggetto che intende partecipare al MGAS invia al GME:


- la domanda di ammissione, con indicazione al punto 6 dei nominativi dei soggetti da abilitare all'accesso al sistema informatico del mercato (**con specificazione dei soggetti da abilitare al MP-GAS e/o al MT-GAS**) – Allegato A alla Disciplina del MGAS
- la dichiarazione attestante l'assenza di condanne per i reati sopra richiamati
- la dichiarazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza (nel caso di persone giuridiche)
- il contratto di adesione, siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto – Allegato B alla Disciplina del MGAS



3/4

Provvedimento di Ammissione

All'esito dell'esame positivo della documentazione inviata dal richiedente l'ammissione, il GME adotta, **entro 15 giorni** dalla presentazione della domanda, il Provvedimento di Ammissione



Con il **Provvedimento di Ammissione** viene riconosciuta la qualifica di ***operatore***

Il GME inserisce il nominativo dell'operatore nell'Elenco degli operatori ammessi al MGAS pubblicato sul sito istituzionale www.mercatoelettrico.org

Abilitazione al MT-GAS per gli ammessi al MGAS

.....per gli operatori attualmente ammessi al MGAS



4/4

Il GME abiliterà all'accesso al sistema informatico del MT-GAS tutti gli utenti - attualmente abilitati ad operare sul MP-GAS - indicati dall'operatore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al MGAS, al punto 6) della medesima domanda, come successivamente eventualmente modificati ed integrati.

Qualora gli operatori vogliano differenziare o integrare i soggetti da abilitare a MP-GAS e/o a MT-GAS dovranno presentare la “[richiesta di gestione abilitazioni utenti](#)” ovvero la “[richiesta di integrazione di abilitazioni utenti](#)” secondo i modelli che il GME metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale www.mercatoelettrico.org nella sezione *mercati gas/come partecipare*.

Al fine di garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni, anche gli utenti attualmente operativi sul MP-GAS dovranno, comunque, eseguire sulla piattaforma MT-GAS, la procedura di autenticazione della firma elettronica, che avviene mediante certificato digitale.

***Grazie
per l'attenzione***